



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVADEC-2013-0000039 del 07/03/2013

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*”

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*” ed in particolare l'articolo 7, comma 3 e comma 5;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e in particolare l'art. 8, comma 2, che così dispone: “*Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadono nel campo di applicazione di cui all'allegato V¹ del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata ora prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.90*”;

VISTO il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”, ed in particolare il comma 5 dell'art. 4



“Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni”, che così dispone: *“Le procedure di VAS, VIA ed ALA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento”*;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni DSA-DEC-2008-1186 del 27.10.2008, rilasciato ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, relativo al progetto della *“Adeguamento impianti in attuazione Direttiva Auto Oil miglioramento dell'efficienza del recupero “Zolfo”* all'interno della Raffineria di Mantova, presentato dalla Società I.E.S. Italiana Energia Servizi S.p.A.;

VISTA la nota prot. DSA-2008-31229 del 03.11.2008 con cui è stato notificato alla Società I.E.S. s.p.a., nonché alle altre Amministrazioni interessate, il suddetto Decreto, con i relativi pareri allegati;

VISTA la nota prot. n. 1502 del 14.03.2011, acquisita agli atti con prot. DVA-2011-9044 del 13.04.2011, con la quale la Società I.E.S. s.p.a., a causa della mancanza di *strumentazione atta alla misurazione in continuo sui camini E1 ed E6 (flusso convogliato ad alta temperatura) delle polveri sottili di PM10*, ha chiesto la revisione della prescrizione n. 5 *“Il Proponente dovrà implementare l'attuale Sistema di Monitoraggio delle Emissioni in atmosfera, camini E1 ed E6, per permettere il monitoraggio in continuo anche per i parametri PM e PM10”*;

ACQUISITO il parere espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 1104 del 07.12.2012 (prot. DVA-2012-30865 del 18.12.2012), che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ATTESO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha valutato che le tecnologie disponibili sono comunemente applicate per la determinazione delle concentrazioni di PM10 in



aria ambiente ma non in continuo al camino, ove le condizioni di misura sarebbero proibitive;

RITENUTO pertanto di dover conseguentemente provvedere alla modifica della prescrizione n. 5 del citato decreto DSA-DEC-2008-1186 del 27.10.2008

DECRETA

la modifica della prescrizione n. 5 come di seguito riportato:

Il monitoraggio ai camini E1 ed E6 della frazione PM10 dovrà essere effettuato per la durata di un mese, accertando che in tale periodo venga utilizzato anche l'olio combustibile in centrale. Il monitoraggio dovrà avvenire sulla base dei protocolli già in uso per i campionamenti semestrali del PM10 e dovrà prevedere anche la caratterizzazione chimico fisica dei campioni e la determinazione delle concentrazioni dei microinquinanti. In contemporanea ai monitoraggi al camino, dovranno essere realizzati rilievi con due o più laboratori mobili al fine di determinare le concentrazioni del PM10 e la composizione dei campioni al suolo nei punti di massima ricaduta, al fine di evidenziare eventuali correlazioni tra l'attività della centrale e, quindi, le emissioni ai camini, e la qualità dell'aria in tali punti, identificati con apposito modello di dispersione. Le attività di cui sopra dovranno essere effettuate in coordinamento con ARPA Mantova.

I risultati di tale attività di monitoraggio dovranno essere presentati per la verifica di ottemperanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e trasmessi ai membri del Gruppo di Lavoro territoriale istituito per monitorare lo stato di avanzamento delle prescrizioni VIA/AIA.



Il presente provvedimento è comunicato alla Società I.E.S. s.p.a., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Lombardia e ad ARPA Lombardia.

Sarà cura della Regione Lombardia trasmettere il presente Decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica o dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE



IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI

